

## Editoriale

«La vita ecclesiale non può esistere senza l'ordine giuridico, poiché, come ben sapete, la Chiesa [...] abbisogna di questo diritto sacro, conformemente alle parole dell'Apostolo: "Ma tutto avvenga decorosamente e con ordine" (1 Cor 14, 40)»<sup>1</sup>.

Il can. 381 § 1 stabilisce che: «compete al vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica».

Ciononostante pare di assistere, soprattutto in questi ultimi anni, ad una certa disaffezione, per non dire allergia, nei confronti del compito, proprio del vescovo diocesano, di dare leggi. Prova ne sia il fatto che, anche in due recenti documenti – l'esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II e il *Direttorio per il ministero dei Vescovi "Apostolorum Successores"* della Congregazione per i vescovi – la funzione legislativa del vescovo venga collocata, quasi residualmente, all'ultimo posto, dopo quella di insegnare e di santificare. Il sospetto che si tratti di reale difficoltà, sia pure avvertita con maggiore o minore lucidità, emerge laddove si consideri che non sono mancati Autori che hanno parlato di una vera e propria crisi della legislazione particolare. I motivi di questo stato di cose non sono facilmente identificabili ma, alla lunga, sembrerebbe che possano essere ricondotti a quella mai completamente sopita tensione tra pastorale e diritto canonico, per cui sarebbe «pastorale» tutto ciò che, nella misura maggiore possibile, rifugge dalla legge. La questione è antica all'incirca quanto il mondo, e, al riguardo, non sono mancati autorevoli richiami e ammonimenti. In questa sede basterà riferirci al III principio per la revisione del Codice di diritto canonico («Il diritto nella Chiesa ha quasi funzione di sacramento cioè di segno di quella vita soprannaturale del cristiano, che indica e promuove. [...] Perciò nelle leggi [...] deve risplendere lo spirito di carità, di temperanza, di umanità e di moderazione, che, essendo virtù soprannaturali, distinguono le nostre leggi da qualunque altro diritto umano e profano»)² nonché all'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana nel 1990 e ripreso, nella medesima circostanza, nel 1994 («Alcuni anni addietro, facevo riferimento ad una "distorsione" nella visione della pastoraltà del diritto ecclesiale: essa "consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'aequitas canonica: ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi, l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale"»)³.

Pur volendo attribuire alla summenzionata problematica il posto che oggettivamente le spetta nell'ambito di una pacata discussione, non possiamo non recepire il richiamo – se non proprio la preoccupazione – che essa suscita. Ecco dunque la giustificazione della parte monografica del presente fascicolo, nella quale, da punti di vista complementari, si cercherà di mettere a fuoco il ruolo di legislatore particolare che propriamente compete al vescovo diocesano.

Il primo articolo (*Montini*) partendo dalla considerazione che la diocesi è una comunità capace di ricevere una legge (*communitas legis saltem recipiendi capax*) sottolinea come la produzione della legge particolare – di una vera e propria legge, e non soltanto di atti amministrativi – non è solo un dovere per il vescovo, ma, in qualche modo, è qualcosa che la comunità diocesana ha diritto di ricevere. Il secondo articolo (*Brugnotto*) prende in considerazione, alla luce di alcuni

---

<sup>1</sup> PAOLO VI, *Allocutio membris Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo, plenarium coetum habentibus*, 27 maggio 1977, in «Communicationes» 9 (1977) 81-82.

<sup>2</sup> «Communicationes» 1 (1969) 79.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae iudices et administro coram admissos*, 28 gennaio 1994, n. 5, in AAS 86 (1994) 950-951.

esempi concreti riferiti all'episcopato di S.E. Mons. Paolo Magnani a Treviso, le diverse tipologie di atti legislativi che un vescovo diocesano può porre in essere, evidenziando le difficoltà che (oggettivamente) sussistono nel distinguere adeguatamente un atto legislativo da uno meramente amministrativo. Il terzo contributo (*Perlasca*), prendendo spunto dalle novità introdotte dal *motu proprio* di Giovanni Paolo II *Apostolos suos* circa le delibere dottrinali delle Conferenze episcopali cerca di cogliere, per contrasto rispetto all'esercizio in esse del *munus regendi*, alcune suggestioni circa la natura della potestà legislativa del vescovo.

La seconda parte del fascicolo si apre, come di consueto, con il commento a un canone. Ai tre canoni di diritto processuale, accomunati dalla caratteristica di concernere provvedimenti destinati soprattutto ad avvocati e procuratori, già commentati (can. 1470 § 2 in QDE 19 [2006] 41-64 e can. 1487 in QDE 19 [2006] 295-317), si aggiunge ora il commento al can. 1488 § 2 circa i provvedimenti verso avvocati e procuratori che sottraggono fraudolentemente le cause ai tribunali naturalmente competenti (*Zanetti*).

Infine il fascicolo riporta alcuni squarci del II anno del *Corso residenziale di diritto canonico applicato* che la Redazione di *Quaderni* ha promosso e che si è tenuto a fine estate dello scorso anno a San Marino. Si è ritenuto opportuno mettere a disposizione una breve cronaca nonché alcuni testi che sono stati presentati ed illustrati: si tratta per lo più di appunti e di note, che sono state completate nella relazione e nella discussione seguitane, ma che pure nella loro frammentarietà, immediatezza e compendiosità possono costituire uno strumento utile per molti.